Deliberazione n. 85 /2020/PRSP/Crocetta del Montello

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 dicembre 2019

composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Fedor MELATTI	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016*";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Crocetta del Montello (TV);

VISTA la nota prot. n. 7939 del 18 luglio 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 8158 del 24 luglio 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 8160 del 26 luglio 2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 59/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

A seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione, in relazione al Rendiconto dell'esercizio 2016 del Comune di Crocetta del Montello (TV), si sono riscontrate le seguenti criticità:

- ritardo nell'approvazione del Rendiconto;
- reiterato ricorso ad anticipazione di Tesoreria;
- importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità confluito nella quota accantonata del risultato di amministrazione in misura inferiore rispetto al valore del Fondo al 31/12/2016, con conseguente mancata emersione di un disavanzo di amministrazione;
- inefficienza dell'attività di riscossione delle entrate tributarie e delle sanzioni per violazioni del codice della strada;
- risultato economico di esercizio e risultato della gestione operativa negativi.

Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune di Crocetta del Montello, riferita all'esercizio 2016, ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta prot. n. 7939 del 18 luglio 2019. In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota prot. n. 8158 del 24 luglio 2019, acquisita al prot.

CdC n. 8160 del 26 luglio 2019 i chiarimenti richiesti.

All'esito della suddetta risposta, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione regionale di controllo per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame del Rendiconto 2016.

DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "*gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo*" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*).

L'esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio

alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame delle relazioni a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Crocetta del Montello (TV), che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio sfociato nell'apposita richiesta di chiarimenti ed integrazioni alla quale è stato fornito riscontro, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dall'Ente, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Ritardo nell'approvazione del Rendiconto

Il Collegio, in relazione al ritardo nell'approvazione del Rendiconto 2016 (23 maggio 2017), ricorda che il Rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del Rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il Rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 D. Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del Rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL, quest'ultimo nel testo modificato

dall'art. 27 co. 7, legge n. 448 del 28/12/2001). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del Rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - Rendiconto degli enti locali).

La mancata approvazione del Rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il Rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il Rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000.

Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del Rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. n. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

Da ultimo, si rappresenta che il D.L. n. 113/2016, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo".*

Errata imputazione dell'importo del FCDE confluito nella quota accantonata del risultato di amministrazione al 31/12/2016

Dall'esame istruttorio è emerso che, nel Rendiconto dell'esercizio 2016, la quota accantonata del risultato di amministrazione riferita al Fondo crediti di dubbia esigibilità, ammonta a euro 147.577,65 mentre l'importo del FCDE alla data del 31/12/2016 risulta pari a complessivi euro 271.640,55.

Considerato che a seguito di chiarimenti richiesti dalla Sezione, l'Ente non ha fornito giustificazioni plausibili sul mancato accantonamento nell'avanzo di amministrazione dell'intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, si evidenzia che l'errata

quantificazione dell'importo accantonato ha comportato una non corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2016 con la conseguente valorizzazione, nel Rendiconto dell'Ente dell'esercizio 2016, di un risultato di amministrazione positivo per euro 27.831,83 anziché di un disavanzo pari a euro 96.231,07.

Rilevata, quindi, la non corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2016, questa Sezione non può che rilevare la non conformità alle disposizioni vigenti ed al principio di veridicità del bilancio, che impone la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione e delle relative risultanze finali. Peraltro, va anche segnalato, in considerazione della continuità tra gli esercizi finanziari, che la non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione nel Rendiconto dell'esercizio, è suscettibile di ripercuotersi anche sugli esercizi successivi, qualora ad essa corrisponda una altrettanto non corretta rappresentazione dei vincoli e degli accantonamenti nel bilancio di previsione.

Reiterato ricorso ad anticipazione di Tesoreria

A seguito dell'analisi del questionario è emerso che l'Ente ha fatto ricorso, nel corso dell'esercizio 2016, ad anticipazioni di tesoreria, per un ammontare complessivo di euro 1.048.429,51, un importo massimo di anticipazione giornaliera utilizzata pari a euro 402.957,48 e per una durata complessiva di esposizione di 92 giorni.

Al riguardo, il Comune di Crocetta del Montello ha rappresentato che: "*La reiterazione del ricorso all'anticipazione per il 2016 è stata dettata dalla necessità di concludere i pagamenti relativi ad una grossa opera pubblica (costruzione plesso scolastico unificato) che prevedeva cronoprogrammi di pagamento da rispettare contrattualmente, il che ha portato l'ente ad un periodo di esposizione di cassa di qualche mese, poi interamente recuperato, con un fondo cassa al 31/12/2016 pari ad € 374.846,43. In particolare, l'esposizione di € 402.957,48 deriva dalla necessità di contabilizzare correttamente sia in entrata che in uscita un'operazione di cessione di un bene mobile comunale come corrispettivo di lavori pubblici oggetto di un contratto d'appalto. L'esposizione evidenziata deriva pertanto dallo slittamento temporale della registrazione tra le due movimentazioni da parte del Tesoriere.*".

Pur rilevando che alla data del 31/12/2016 l'importo dell'anticipazione risulta completamente restituito, non realizzandosi pertanto lo sforamento del parametro di deficitarietà n. 9, si evidenzia, tuttavia, che l'importo utilizzato nel 2016 è piuttosto consistente (pari al 199% delle entrate correnti). Si evidenzia, inoltre, il ricorso ad anticipazioni di cassa anche nel precedente esercizio 2015 (per complessivi euro 2.236.020,21), rilievo già evidenziato da questa Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 90/2019/PRSE.

In merito, questa Sezione, rammenta che l'art. 222 TUEL e l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119 della Costituzione, per "superare una momentanea carenza di liquidità" e finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e

riscossioni.

In particolare, l'art. 222 del TUEL prevede che il tesoriere, a seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

L'anticipazione di tesoreria è pertanto una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all'indebitamento (art. 3, co. 17 della legge n. 350 del 2003). L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola aurea di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento. In altri termini, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, produce un aggravio finanziario per l'ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziare spese di investimento. Pertanto, il Collegio osserva che l'impiego di tale strumento, se reiterato, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente.

Inefficienza dell'attività di riscossione delle entrate tributarie e delle sanzioni per violazione del codice della strada

Nel corso del 2016, le riscossioni relative al recupero dell'evasione tributaria, con particolare riferimento al recupero dell'evasione IMU (punto 1.6.1 del questionario) si sono attestate su valori piuttosto bassi: su un totale accertato pari a euro 305.582,74, le riscossioni, nel 2016, risultano pari a euro 34.783,22l, con una percentuale di realizzo pari all'11,38%. Inoltre, anche dall'analisi dell'andamento delle riscossioni in conto residui di cui alla tabella al punto 1.6.2 del questionario, si osservano basse percentuali di realizzazione dei residui riferiti alle sanzioni per violazioni del Codice della strada (23,507% nel 2016).

In risposta ai rilievi formulati a tal riguardo, l'Ente nel precisare che, con riferimento alle riscossioni dell'IMU i dati "*sono comprensivi dell'iscrizione dei ruoli coattivi emessi nell'anno*" e che le riscossioni in conto residui riferiti alle sanzioni per violazioni al codice della strada "*sono riferite tutti a ruoli Equitalia emessi negli esercizi precedenti*",

sostanzialmente confermava le criticità rilevate in sede istruttoria dalla Sezione.

Nel rilevare quindi una palese inefficienza nell'attività di riscossione delle entrate comunali, la Sezione non può esimersi dall'evidenziare che il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria e delle sanzioni per violazione del codice della strada costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Risultato economico d'esercizio e risultato della gestione operativa negativi

Dall'esame dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio 2016 si riscontra uno squilibrio del risultato del conto economico, posto che l'esercizio si chiude con un risultato economico negativo per euro 1.001.318,76, ripianato con l'utilizzo di riserve proprie che risultano sufficienti. Anche il risultato della gestione operativa è negativo per euro 1.567.230,81.

Alla richiesta di chiarimenti sul punto, l'Ente precisava che tali risultati sono da attribuire ad una riduzione dei proventi tributari nonché dei proventi in genere. Da evidenziare anche l'ingente ammontare degli ammortamenti e della svalutazione dei crediti nella determinazione degli anzidetti risultati negativi.

La Sezione ritiene opportuno evidenziare in questa sede che l'equilibrio economico è un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente e che la tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere, pertanto, considerata un obiettivo da perseguire dall'Ente

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Crocetta del Montello (TV), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- rileva il ritardo nell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016, avvenuta il 23 maggio 2017, ed invita l'Amministrazione, per il futuro, al rigoroso rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL;
- accerta un risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2016 negativo per euro 96.231,07;
- rileva il reiterato ricorso all'anticipazione di Tesoreria;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero delle entrate tributarie e delle sanzioni per violazioni del Codice della strada;
- richiama l'Amministrazione al perseguimento dell'equilibrio economico, obiettivo ritenuto essenziale ai fini della funzionalità dell'Ente;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti dei rilievi e delle segnalazioni deliberate.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Sindaco, al Segretario comunale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Crocetta del Montello (TV), per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio comunale.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2019.

IL MAGISTRATO RELATORE

F.to digitalmente Amedeo Bianchi

AMEDEO BIANCHI
18.05.2020
20:42:05 UTC

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Firmato digitalmente da
SALVATORE PILATO
Data e ora della firma: 19/05/2020 12:07:02

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Letizia Rossini

LETIZIA ROSSINI
CORTE DEI CONTI/80218670588
19.05.2020 12:50:55 UTC